

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI OZONIZZATORI PORTATILI

CIG: 83238702D3

N. GARA 7783265

Richiesta di offerta su MEPA n. 2584551

1. Descrizione della fornitura.

L'appalto consiste nella produzione e fornitura di n. 310 ozonizzatori portatili per la sanificazione dei rifugi alpini del Club Alpino Italiano, secondo le specifiche tecniche di seguito descritte:

- Generatore di ozono portatile di alta concentrazione ad effetto corona con capacità di emissione fino a un max di 10 g/h, di produzione europea. Alimentazione monofase 230V - 50 Hz.
- Camera di generazione dell'ozono in acciaio inossidabile, carcassa esterna in lamiera verniciata a polvere nei colori del Club Alpino Italiano con maniglia e griglie bianche, logo CAI sui fianchi.
- Griglie di aspirazione ed emissione in speciale fibra plastica caricata vetro con elastomero. Filtro di aspirazione in acciaio inossidabile. Ventola di diffusione con portata variabile fino a 60 m³/ h azionata da motore alimentato dalla scheda di controllo.
- Il sistema sarà controllato da una scheda a microprocessore 32 bit core 72MHz, ARM CORTEX M3 che gestirà: i programmi di temporizzazione, il countdown, ed i calcoli necessari all'ottimizzazione della concentrazione in ambiente in funzione dei parametri impostati. I dati in ingresso saranno: la cubatura del locale, la durata ciclo, la concentrazione target.
- Inserimento dati per mezzo di tastiera a membrana con led digitali integrati, segnalazioni ottiche e acustiche di countdown, erogazione in corso, fine ciclo e tempo di residuo di abbattimento. 4 programmi preimpostati a richiamo diretto, 99 programmi (ambienti) liberamente impostabili e memorizzabili dall'utente.
- Interruttore bipolare di sicurezza per prevenire accensioni accidentali dell'apparecchio.
- Conformità CE alle direttive bassa tensione (Direttiva 2014/35/CE), compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/CE) e Direttiva 2011/65/CE (RoHS) sulla restrizione di sostanze pericolose.
- Completo di manuale in italiano con particolari informazioni riguardanti le concentrazioni target per i virus.

Gli apparecchi oggetto dell'appalto dovranno essere prodotti nell'Unione Europea ed esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo.

2. Esecuzione del contratto.

La consegna dovrà avvenire entro 5 giorni per un quantitativo di 50 pezzi ed entro 15 giorni per la fornitura rimanente, con decorrenza dalla comunicazione di aggiudicazione della procedura.

Gli apparecchi dovranno essere spediti agli indirizzi che saranno comunicati dal CAI, per un massimo di 31 spedizioni.

Il CAI effettuerà delle verifiche di conformità del materiale fornito con le caratteristiche tecniche richieste, prelevando a propria discrezione, uno o più apparecchi. In caso di non conformità, accertata anche durante l'utilizzo e relativamente ad una delle seguenti caratteristiche, la società è obbligata, fatti salvi i maggiori danni, alla sostituzione gratuita dei pezzi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- a) dichiarazione sostitutiva non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) ritardo di oltre quindici giorni consecutivi sui termini della consegna, anche parziale, della fornitura;
- c) presenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16, emersi in esito a verifiche condotte in corso di esecuzione del contratto;

d) in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nelle ipotesi sopraindicate il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del CAI, da trasmettere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Penali.

La società, fatta salva la risoluzione del contratto, nel caso di ritardo di dieci giorni consecutivi sui termini della consegna, è soggetta ad una penale di euro 100 per ogni apparecchio, maggiorata di euro 20 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In caso di sostituzione ritardata delle apparecchiature non conformi, il CAI può applicare una penale analoga a quanto previsto al comma 1.

L'applicazione della penale è notificata alla società mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. Riservatezza

La società, con la sottoscrizione del contratto, assicura e garantisce il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante l'espletamento della fornitura affidata.

6. Foro competente.

Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono in via esclusiva al foro di Milano.

7. Codice etico.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., la Società s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l'Azienda dichiara di ben conoscere.

La violazione da parte della Società delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente capitolato; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità della Società sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, la presente convenzione con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che la Società s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

La Società si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. In particolare si impegna:

- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice identificativo di gara (CIG 83238702D3);
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori per la fornitura e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

9. Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.